

## **Parere n. 4 del 16.01.2008**

### **PREC227/07**

**Oggetto:** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Casa di Riposo "Dott. Pariani" - affidamento del servizio di pulizia della sede della casa di riposo "Dott. Giuseppe Pariani".

### **PREC 229/07**

**Oggetto :** istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla società Miorelli Service S.p.A. - affidamento del servizio di pulizia della sede della casa di riposo "Dott. Giuseppe Pariani".

## **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

### **Considerato in fatto**

In data 30 e 31 maggio 2007 sono pervenute all'Autorità le istanze di parere indicate in oggetto, che si riuniscono per identità oggettiva, con le quali i soggetti istanti richiedono all'Autorità di volersi esprimere in ordine alla legittimità di alcune clausole del bando di gara per l'affidamento del servizio di pulizia della sede della casa di riposo "Dott. Giuseppe Pariani".

La stazione appaltante, a seguito di una domanda di rettifica del bando di gara presentata dal Consorzio Hiram, ha richiesto all'Autorità, con istanza iscritta al precontenzioso n. 227, di esprimersi in merito alla fondatezza delle censure che le sono state mosse dal predetto Consorzio. Tali censure riguardano l'importo base d'asta, il requisito di iscrizione all'albo regionale cooperative sociali, nonché il livello minimo di fatturato previsti nel bando di gara.

La Casa di Riposo "Dott. Pariani", a riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità in istruttoria procedimentale, ha precisato che: 1) l'importo a base d'asta è di 112.000,00 per anno e non 112.000,00 come indicato dal Consorzio; 2) il certificato di iscrizione all'Albo Regionale Coop. Sociali sez. A è richiesto alle sole cooperative sociali; 3) la previsione del fatturato pari a euro 1.000.000,00 nel settore oggetto dell'appalto ha la finalità di tutelare gli ospiti residenti e futuri, la maggior parte dei quali non autosufficienti.

La Miorelli Service S.p.A. con istanza di parere iscritta al precontenzioso n. 229, ha denunciato l'illegittimità del criterio di aggiudicazione contenuto nel Bando di gara, che prevede l'attribuzione di punteggio subordinatamente al possesso del fatturato relativo al triennio 2003-2005, elemento, questo, che secondo l'istante avrebbe dovuto essere previsto esclusivamente quale requisito di partecipazione alla gara. La Casa di Riposo "Dott. Pariani", a riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità in istruttoria procedimentale, non ha presentato osservazioni sul punto.

### **Ritenuto in diritto**

Con riferimento alle censure mosse dal Consorzio HIRAM, si osserva che: 1) al punto 2. del bando di gara l'importo presunto annuo previsto è di euro 112.000,00; 2) al punto 13 del bando, l'iscrizione all'Albo regionale è prescritto per le sole cooperative sociali. Sotto tali profili, quindi, il bando appare conforme alla normativa di settore.

Per quanto riguarda il livello del requisito del fatturato globale (pari a euro 5.000.000,00) e del fatturato specifico (pari a euro 1.000.000,00), l'Autorità si è più volte occupata della questione (si vedano le delibere n. 20, 33 e 62, e 209 del 2007) di valutare la proporzionalità dei requisiti di capacità economico finanziaria e, in particolare, del requisito concernente il fatturato, pronunciandosi nel senso che la stazione appaltante può fissare, nell'ambito della propria discrezionalità, i requisiti di partecipazione superiori a quelli previsti per legge, ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico. Unico limite a detta scelta, come anche è dell'avviso il giudice amministrativo, si rinviene allorché la stessa sia manifestamente irragionevole, arbitraria, sproporzionata, illogica e contraddittoria, nonché lesiva della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.12.2006 n. 7460; Cons. Stato, sez. V, 13.12.2005 n. 7081; Cons. Stato, sez. IV, 22.10.2004, n. 6967). La ragionevolezza dei requisiti non viene valutata in astratto, ma in correlazione al valore dell'appalto.

Al riguardo, in relazione al caso di specie, deve ritenersi immotivata la fissazione, per un appalto di

pulizie, di un fatturato, pari ad un importo superiore a 20 volte l'importo annuo e ad un fatturato specifico circa nove volte superiore al valore annuo dell'appalto.

Per quanto riguarda i rilievi della Miorelli Service S.p.A. in ordine alla modalità di attribuzione del punteggio del criterio di aggiudicazione previsto nel bando de quo, questa Autorità si è già più volte occupata della questione prospettata (si vedano le Deliberazioni n. 30 e 209/2007), precisando che la Stazione appaltante, nell'individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta.

Nel caso di specie, l'attribuzione di punteggio in ragione del fatturato specifico realizzato nel triennio, non tiene in conto il fatto che il fatturato rappresenta un requisito di partecipazione e non una modalità di valutazione dell'offerta.

In base a quanto sopra evidenziato

### **Il Consiglio**

ritiene nei limiti di cui in motivazione, che:

- i requisiti di partecipazione economici siano sproporzionati e, pertanto, si pongano in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione;
- il criterio di attribuzione del punteggio contenuto nel bando della gara in questione si pone in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria.

Il Consigliere Relatore Andrea Camanzi

Il Presidente Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 18 gennaio 2008